

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. 18657/PROD./COMM.
riferimento
allegato
Trieste, 29 luglio 2009

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia
Viale XX Settembre, 2
33100 – UDINE

All'Unione regionale del
commercio e turismo
Via S. Nicolò, 7
34100 – TRIESTE

Alla Confesercenti regionale
Viale Grigoletti, 72/a
33170 – PORDENONE

All'Unione Regionale
Economica Slovena
Via Cicerone, 8
34133 – TRIESTE

Alla Lega delle Cooperative
Via D. Cernazai, 8
33100 - UDINE

Alla F.I.P.E.
Via Roma, 28
34132 TRIESTE

Alla C.C.I.A.A. di
Corso Vittorio Emanuele, 47
33170 - PORDENONE

Alla C.C.I.A.A. di
Via Crispi, 10
34170 - GORIZIA

Alla C.C.I.A.A. di
Piazza della Borsa, 14
34121 – TRIESTE

Alla C.C.I.A.A. di
Via Morpurgo, 4
33100 – UDINE

All'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia
c/o Villa Manin di Passariano
Piazza Manin, 10
33033 – PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

oggetto: **vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche**– artt. 47, 65 e 68 della legge regionale 29/2005 – chiarimenti riferiti all'entrata in vigore dell'art. 23 della legge 88/2009

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Direzione da parte dei Comuni, in relazione alla recente introduzione dell'articolo 14 bis all'interno della legge 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), ad opera dell'articolo 23 della legge 88/2009 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O. ed entrata in vigore in seguito al decorso della vacatio legis ordinaria in data 29 luglio u.s., si ritiene opportuno fornire una prima lettura del disposto normativo nazionale ai fini del coordinamento dello stesso con la disciplina regionale. A tale proposito si rappresenta quanto segue.

Il nuovo articolo 14 bis recita testualmente: *“La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”* (comma 1). *“Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”* (comma 2).

Trattandosi di materia ricadente nella legislazione di pubblica sicurezza, fondamentale rilevanza assumono, in primis, le norme del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento esecutivo; in particolare, gli articoli 86, comma 1, del regio decreto 773/1931¹ e 152 del regio decreto 635/1940. Tale ultima disposizione puntualizza esplicitamente che *“per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge (...), disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86 (...).”*

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della propria potestà legislativa primaria, ha provveduto a dotarsi di una normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con la legge regionale 29/2005 e s.m.i., che contempla puntuali previsioni inerenti le bevande alcoliche. In primo luogo, si rammenta l'articolo 47, che, al comma 5, individua espressamente il *“divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (...).”* e, al comma 6, prevede una deroga riferita alla possibilità di somministrare bevande alcoliche *“esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere”*.

Rilevante risulta essere, poi, il combinato disposto degli articoli 65, comma 1, lettera h), che disciplina la somministrazione temporanea² e 68, comma 4, della normativa regionale, ai sensi

¹ Ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del T.U.L.P.S. *“Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallo e simili”*.

² La citata lettera h), del comma 1, dell'articolo 65, recita testualmente *“somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni”*.

del quale "la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume".

Ora, sulla base di un'interpretazione di tipo sistematico dell'articolo 14 bis, introdotto dalla legge comunitaria 2008, ovvero tenendo conto del complesso ordinamento giuridico all'interno del quale la nuova norma trova inserimento, pare corretto asserire che l'unica novità apportata in ambito regionale dalla disposizione nazionale è quella concernente l'aspetto quantitativo della sanzione amministrativa pecuniaria, per chi esercita l'attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche sprovvisto del prescritto titolo autorizzatorio di tipo permanente, ovvero temporaneo previsto dalla legge (in merito all'interpretazione sistematica cfr. anche Ministero dell'Interno, Ufficio Amministrazione Generale del Dipartimento P.S. – Affari Polizia Amministrativa e Sociale – risoluzione 557/PAS. 3854.12000A(1) del 24 marzo 2009, in cui si sostiene che "non è possibile procedere ad una interpretazione della disposizione di legge se non congiuntamente alle altre norme di sistema ed alla luce della ratio che il legislatore intende perseguire (...)").


La stessa comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, che reca le linee di indirizzo sovranazionali recepite dalla legge 88/2009, nell'ottica di adottare una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol, ribadisce più volte nelle buone pratiche che "tra gli interventi suscettibili di ridurre e prevenire efficacemente i danni legati all'alcol negli adulti e di attenuarne le ripercussioni sul posto di lavoro figurano l'applicazione di norme in materia di licenze (...)"³ senza, peraltro, effettuare una discriminazione tra categorie di operatori del mercato, ma limitandosi a ribadire l'importanza della licenza, come forma di maggior tutela contro "gli effetti negativi di un consumo nocivo e pericoloso di alcol".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che, conseguentemente, nulla muti in relazione alle disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività e la modulistica da adottare, che rimane di esclusiva competenza comunale.

La Direzione scrivente rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento di competenza e coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA



Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto

telefono: 040 3772405

e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it



Responsabili dell'istruttoria:

dott.ssa Erica Petrovi

telefono: 040 3772466

e.mail: erica.petrovi@regione.fvg.it

Riccardo Bracale

telefono: 040 3772448

e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

³ Si vedano in proposito i paragrafi 5.3.2 e 6.2.1 della comunicazione in discussione.